

Lavoratrici autonome e voucher baby-sitting

*L' Inps, con la **circolare n. 216 del 12 dicembre 2016**, ha fornito le istruzioni operative relativamente all'estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, sino ad oggi escluse dal beneficio, con l'obiettivo di agevolare la conciliazione vita lavoro anche per le autonome.*

.....

Normativa

Come noto, la Legge di stabilità 2016 ha esteso il beneficio di cui all'art. 4, comma 24, lettera b, della Legge n. 92/2012 (voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Successivamente, con il Decreto 1° settembre 2016 il Ministro del Lavoro ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo di tale beneficio.

Ora l'INPS, con la circolare in oggetto, ha dato le istruzioni operative per la presentazione telematica della domanda. L'invio è consentito fino al 31 dicembre 2016.

Contenuti

Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che nel periodo intercorrente tra l'11 novembre 2016 ed il 31 dicembre 2016, sabbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita del figlio.

Nello specifico, tramite questo bonus, le lavoratrici potranno richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo, pari ad un importo massimo di € 600,00 mensili è corrisposto in caso di acquisto dei servizi di baby sitting, con voucher e per ogni mese di congedo parentale al quale la lavoratrice madre rinuncia ovvero in caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati attraverso pagamento diretto da parte dell'INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a

concorrenza dell'importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo, a differenza delle lavoratrici dipendenti che hanno diritto fino ad un massimo di sei mesi, avrà una durata dimezzata ad un massimo di tre mesi (per via della minore durata del congedo parentale) per un importo totale erogabile massimo di 1.800 euro.

Inoltre, come detto, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi, è necessario che il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia, che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall'ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l'unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.

Nella domanda indicativamente la lavoratrice deve:

- indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione);
- indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
- dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

Se la madre volesse, invece, fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)